

Continuità e ambiguità della forma di governo lungo la storia costituzionale italiana: appunti brevi sull'ipotesi presidenzialista

LUCA DELL'ATTI*

Data della pubblicazione sul sito: 16 marzo 2023

Suggerimento di citazione

L. DELL'ATTI, *Continuità e ambiguità della forma di governo lungo la storia costituzionale italiana: appunti brevi sull'ipotesi presidenzialista*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Ricercatore t.d. in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Indirizzo mail: luca.dellatti@uniba.it.

Questo breve contributo intende rispondere all'invito della Redazione del Forum di Quaderni costituzionali alla riflessione – ivi inaugurata dal prof. Enzo Cheli – sull'ipotesi presidenzialista avanzata dal governo Meloni. Le agili riflessioni che seguono, tuttavia, non si concentrano sulla specifica proposta elaborata dal partito della presidente del Consiglio attualmente in carica, né speculano teoricamente sulla torsione della forma di governo parlamentare in senso presidenziale o semipresidenziale. Mirano, invece, a mettere in luce l'ambiguità di fondo circa gli esatti confini del ruolo del capo dello Stato (ma anche di quello del Governo) lungo una strisciante ed equivoca continuità che origina nelle trame dello Statuto albertino, attraversa il ventennio fascista e, integrando diversi paradigmi nel corso delle cd. prima e seconda Repubblica, giunge alle più recenti esperienze dei governi tecnici e alle conseguenze sulla nostra forma di governo dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In particolare, la spinta del capo dello Stato a occupare momenti d'indirizzo o, comunque, interferirvi, è un dato senz'altro risalente alla costituzione dell'Italia liberale: il Re, titolare formale ed esclusivo del potere esecutivo a norma dell'art. 5 St., che esercitava in concreto tramite i “suoi” ministri (Racioppi e Brunelli, 1909), ma non a mezzo di un Governo autonomo e investito della fiducia della Camera elettiva, a più riprese tentava – anche dopo un più deciso avvio dell'esperienza parlamentare – di affermare la dimensione sostanziale del proprio ruolo politico-costituzionale tramite l'interferenza sui portafogli bellico ed estero e la nomina di militari alla guida del gabinetto in taluni momenti particolarmente critici, formando ministeri autenticamente cortigiani: anche nelle esperienze più decisamente primoministeriali, tanto della Destra che della Sinistra, da Cavour a Depretis e Crispi, un assetto rigorosamente parlamentare incentrato sul Presidente del Consiglio quale *pivot* del sistema e raccordo fra maggioranza parlamentare e Governo non fu mai oggetto di definitiva e convinta acquiescenza da parte del monarca.

Sul finire della fase liberale, poi, l'ingerenza della Corona tornava a emergere significativamente, stavolta per esplicita volontà dei presidenti del Consiglio dell'epoca, che nella prerogativa regia – e negli istituti dello scioglimento della Camera e della nomina dei senatori – cercavano un fondamentale momento di supporto istituzionale *contro* i partiti di massa frattanto entrati in Parlamento e l'evoluzione del sistema verso un assetto incentrato sugli accordi fra forze animate da ideologie diverse e sulla centralità della Camera elettiva come luogo della dialettica democratica e non più di convegno fra notabili territoriali (Rossi, 2019). Il Presidente del Consiglio, in altri termini, usava le funzioni costituzionali formalmente attribuite alla Corona per conservare la sua forza, in una fase storica in cui si avviava a perderla progressivamente in ragione della transizione dalla formula del governo del leader a quella del governo di coalizione (Ambrosini, 1922).

A ricercare nella Corona copertura istituzionale, legittimità politica e, nel caso di specie, legalità, era anche Benito Mussolini. L'immagine della diarchia fra capo dello Stato e capo del Governo è, infatti, quella che meglio descrive l'assetto impresso alla forma di governo statutaria dalla legislazione fascista (Martucci, 2002: p. 163 ss.), che, diversamente da altre coeve esperienze autoritarie, non sopresse, almeno sino all'effimera esperienza di Salò, l'istituto monarchico, né la relativa costituzione, in un processo di reciproca co-legittimazione fra regime e Corona. Formalmente, era parimenti al Re e al capo del Governo che i ministri dovevano la loro responsabilità, cosicché mentre la posizione del capo del Governo cresceva a dismisura nei confronti dei ministri, la progressiva compressione – indi soppressione – del legame fiduciario fra Camera elettiva e Governo veniva compensata dalla fiducia regia. In effetti, ancora formalmente, era Vittorio Emanuele III a conferire l'incarico a Mussolini nell'ottobre 1922 e, dopo le vicende della notte fra il 24 e il 25 luglio 1943, a revocarlo, nel tentativo – invero paralizzato dalla svolta di Salerno – di riaccreditare la Corona al consesso democratico-liberale: nei governi del Comitato di liberazione nazionale, la centralità dei partiti e il principio paritario che ne reggeva i rapporti determinavano il recupero di quei costumi propri del governo di coalizione già sperimentati nella tarda fase liberale e preparavano quelli che di lì a una legislatura avrebbero contraddistinto la lunga fase storica nota come “prima Repubblica”.

Era nel periodo dell'interregno che i partiti eletti in Assemblea costituente redigevano la Costituzione repubblicana, ispirati, per quel che attiene alla forma di governo, da uno scarso sforzo innovativo. Da subito accantonata l'opzione presidenziale proposta dall'on. Calamandrei, il dibattito costituente non dava neppure pedissequo seguito al compromesso condensato nel noto ordine del giorno dell'on. Perassi, in forza del quale, la scelta della forma di governo parlamentare avrebbe dovuto prevedere correttivi in senso razionalizzante. Il Costituente, infatti, si limitava a consacrare l'esistenza di un Governo quale organo autonomo, titolare delle funzioni esecutive e della fiducia parlamentare e a prevedere la fiducia iniziale espressa e, anzi, votata per appello nominale e motivata. Tale ultima previsione costituiva persino un elemento di de-razionalizzazione, impedendo la formazione di governi di minoranza salvo il ricorso alla non sfiducia (Barbera, 2011). Si codificava, inoltre, il potere del capo dello Stato di nominare il Governo e, quanto all'organizzazione endogovernativa, si recuperava per il Presidente del Consiglio il figurino del *primus inter pares* di derivazione liberale, riprendendo la logica del decreto Zanardelli.

La combinazione di queste circostanze – vale a dire la scarsa razionalizzazione, la configurazione in senso “debole” del Presidente del Consiglio e la potestà attribuita al capo dello Stato di formazione del Governo – fa sì che il più rilevante strumento di razionalizzazione delle dinamiche della forma di governo finisca per essere proprio il complesso dei poteri di «intermediazione politica» del Presidente

della Repubblica (Pertici, 2019: p. 26), vale a dire quei poteri di *moral suasion* e maieutici che si inseriscono nelle trame delle sue funzioni di gestione della crisi di governo (artt. 92, comma 2 e 88 Cost.) e ne configurano la classica immagine “a fisarmonica”. Una fisarmonica notoriamente funzionale alla solidità dei partiti in certi momenti storici e, comunque, alla loro capacità di dar vita a formule politiche stabili.

A definire il paradigma presidenziale nel senso appena detto, al continuismo sull'attribuzione al capo dello Stato del potere di formare il gabinetto, quantunque «teleologicamente orientato» dall'art. 94, comma 3 Cost. (Caravita, 2010), concorre il persistente ricorso alle prassi pre-repubblicane che integrano il laconico disposto costituzionale, vale a dire le consultazioni e l'incarico, in dottrina ritenute vere e proprie consuetudini costituzionali (per questa dottrina cfr. Cavaglion, 2020: p. 33 ss.). Come si è, infatti, sostenuto, il concorso fra norme scritte e consuetudinarie sulla formazione del Governo assicura al capo dello Stato uno spazio non irrilevante di manovra nel modellare incarichi, preincarichi e mandati esplorativi che finisce per comprimere – per lo meno in potenza – l'autonomia del Presidente del Consiglio incaricato (Merlini e Tarli Barbieri, 2017: p. 258), cui spetta, formalmente, di proporre i ministri al Presidente della Repubblica per la nomina e, sostanzialmente, di definire e puntellare l'accordo di coalizione, per quel che attiene sia alla composizione del gabinetto che al programma di governo.

In questo contesto normativo, non stupisce che l'intera storia repubblicana sia costellata da interpretazioni del ruolo presidenziale in senso particolarmente “forte”, quando non da vere e proprie punte in avanti in senso presidenziale (Fusaro, 2015: p. 445 ss.): a partire dallo stesso Einaudi che, finita l'esperienza di governo degasperiana e, con essa, il confinamento dell'organo a funzioni rituali, conferiva l'incarico all'on. Pella senza neppure tenere le consultazioni, passando per i tentativi di Gronchi e soprattutto Segni di influenzare e ostacolare la scelta partitico/parlamentare della formula politica del centrosinistra, sino ad arrivare al marcato – ma di diverso segno – interventismo di Pertini e Cossiga.

Modificato il sistema elettorale e profondamente mutato quello dei partiti, poi, il ruolo del Presidente della Repubblica mutava, per effetto dell'emersione delle convenzioni proprie della cd. seconda Repubblica, specie a seguito del loro assestamento, che in dottrina si fa risalire alle elezioni politiche del 2001 (Cotta, 2002). Mentre era chiamato a ossequiare le convenzioni del bipolarismo dell'alternanza e della maggioranza preconstituita, consultando le delegazioni unitarie di coalizione e non dei singoli partiti, guidate dal leader pre-individuato cui conferire l'incarico *sic et simpliciter*, alle volte accettato senza riserva, il capo dello Stato manteneva, tuttavia, inalterato il suo ruolo di gestore della crisi. Notoriamente significativa, in tal senso, la scelta del presidente Scalfaro, dopo la caduta del primo governo Berlusconi (1995), di formare un gabinetto tecnico sostenuto da una maggioranza sensibilmente diversa da quella “formata” nelle

urne del 1994. Ma, a ben guardare, nessuna delle molte crisi di governo apertesesi nel periodo in commento è mai stata risolta nel senso dell'immediato ricorso alle urne; neppure la crisi del governo Prodi II (2008), poiché all'epoca il presidente Napolitano scioglieva bensì le Camere molto prima del loro spirare naturale, ma solo dopo aver conferito un mandato esplorativo al presidente del Senato Franco Marini, che si rivelava infruttuoso, finalizzato alla formazione di un governo cd. istituzionale.

Più in genere, le legislature della fase in commento viaggiavano tutt'affatto che indisturbate, linearmente attraversate da crisi, smottamenti e cambi di maggioranze e, dunque, formazioni di gabinetti non esattamente pedissequi rispetto agli esiti elettorali. Ciò è vero anche rispetto alle esperienze di governo più longeve e apparentemente stabili della fase considerata: il governo Berlusconi II era costretto a dimettersi al netto dei risultati delle elezioni regionali del 2005, ma la crisi del patto pre-elettorale di governo era ben più risalente, solo il più possibile rinviata dal presidente del Consiglio e occultata dietro rilevanti rimpasti (Poli, 2022); il governo Berlusconi IV, dimessosi nel novembre del 2011 sotto i colpi della crisi economica e l'attivissimo intervento del presidente Napolitano, chiudeva una lunga crisi politica della coalizione di governo, iniziata poco dopo le elezioni per le fratture interne al partito di (larghissima) maggioranza relativa (Frau, 2011).

Il paradigma dell'intervento presidenziale arriva, infine, a lambire i confini della forma di governo parlamentare con i governi cd. dei tecnici (Pierini, 2017). Si tratta di esperienze di governo originate da due processi paralleli che, tuttavia, trovano un punto di convergenza nella ritrazione dei politici e della politica dal Governo: da un lato, il processo di complessiva liquefazione del sistema dei partiti, delle loro strutture, dei loro processi decisionali e delle loro ideologie, col conseguente indebolimento della loro attitudine – dapprima presupposta – a occupare gli organi costituzionali d'indirizzo; dall'altro lato, i processi d'integrazione europea e quello – strettamente connesso – di globalizzazione dei mercati, che, nel tempo, hanno eroso uno spazio decisivo di sovranità dello Stato, con le relative ripercussioni non solo sulla libertà d'agenda dei governi nazionali, ma anche sulle dinamiche inerenti la forma di governo e in esse, in particolare, i processi di legittimazione degli esecutivi (Lupo, 2018).

In queste esperienze di governo, che fra l'altro condividono la ragione dell'emergenza quale argomento di giustificazione della sospensione di talune regolarità parlamentari, il ruolo del capo dello Stato si amplia sensibilmente, per quel che attiene sia all'individuazione della personalità tecnica chiamata a guidare il governo sia alla definizione dell'agenda di governo, con particolare riferimento all'assicurazione che essa sia coerente con indicazioni e piani di provenienza eurounionale (Ferrara, 2019). Parimenti, anche il paradigma del Presidente del Consiglio si amplia, specularmente alla ritrazione dei partiti, nuovamente, sia nella definizione della compagine ministeriale che nella predisposizione del programma

di governo, come chiaramente dimostra la recente esperienza del governo Draghi per via della sua composizione mista “tecnico-politica”.

I rapporti fra capo dello Stato e Presidente del Consiglio sono, insomma, lungo tutta la storia costituzionale italiana, rapporti complessi e mai del tutto chiariti, il cui andamento ondivago rende non immediata la comprensione del ruolo sostanziale dei due organi, mentre di certo c'è, in negativo, che il primo non svolge un ruolo meramente simbolico-rituale e che il secondo non incarna la *leadership* monocratica del sistema.

Ciò consente di individuare una delle singolarità del sistema parlamentare italiano nell'«originale *continuum* della [...] prassi» dell'organo Presidente del Consiglio, «iniziata nell'età liberale, passata attraverso il fascismo e giunta alla fase democratica e all'attuale rapporto con le istituzioni europee», la quale, più a monte, alberga in quell'equivoco di fondo circa l'assetto rigorosamente monista del sistema parlamentare o l'esistenza – e persistenza – di una qualche forma di “bicefalismo” dell'esecutivo (Tedoldi, 2019: p. 7): la scelta del Costituente di non rompere risolutamente col passato statutario e, invece, di codificare prassi pre-repubblicane e ribadire normative liberali è uno dei principali elementi di fluidità della nostra forma di governo, nella quale il gabinetto è immesso in carica dal Presidente della Repubblica prima che il Parlamento possa procedere a una qualche forma di investitura, entrando formalmente in carica prima che le Camere gli accordino la fiducia; specularmente, anche solo ragionando in termini di *contrarius actus*, è giocoforza centrale il ruolo del capo dello Stato anche nella gestione delle conseguenze della crisi di governo, che gli consente di variamente evitare, ritardare, accelerare la caduta del gabinetto.

Occorre ora ricordare che un siffatto modello di forma di governo, debolmente razionalizzato e aperto all'integrazione convenzionale, era pensato per essere dominato dai partiti: in ragione di ciò le norme costituzionali (scritte e non) assegnano al Presidente della Repubblica decisivi poteri di intermediazione, nella formazione e nella crisi dei gabinetti, e al Presidente del Consiglio poteri direttivi e di coordinamento durante la loro permanenza in carica, non certo definendo un rapporto gerarchico fra questo e i ministri. Stante, tuttavia, l'attuale condizione che riguarda trasversalmente il sistema dei partiti, appare comprensibile che si ragioni intorno all'utilità di un appesantimento del profilo formale/istituzionale nel senso di una qualche spinta verso la monocratizzazione della forma di governo e, al suo interno, in particolare dell'organizzazione governativa. Anche perché i due riferiti processi che hanno viepiù indebolito il ruolo dei partiti e della politica nelle decisioni d'indirizzo appaiono, al momento, tutt'altro che reversibili e in buona misura strutturali, sebbene risultino agevolati da un dato, invece, congiunturale (e, perciò, pienamente reversibile) quale quello della legislazione elettorale italiana, la quale, oltre a mutare di sovente, seguita a prevedere congegni che sfilacciano, anziché rinsaldare, il rapporto fra rappresentanti e rappresentati.

Alle condizioni date, in definitiva, sembra che il nostro parlamentarismo non razionalizzato sia degenerato in formule di governo marcatamente elitiste, sia quando il gabinetto è affidato ai “migliori” tecnici a disposizione, sia quando è frutto di accordi di breve raggio stipulati da partiti vieppiù separati dai cittadini.

Ebbene, se si persegue la torsione monocratica di cui si diceva, essa dovrebbe, nell'opinione di chi scrive, non solo (e francamente non tanto) rafforzare il vertice dell'esecutivo, sia esso il capo dello Stato eletto o quello del Governo, quanto riconnettere in qualche misura la formazione del gabinetto col momento elettorale. La legislatura XVIII, da questo punto di vista, è paradigmatica dello scollamento fra espressione elettorale e composizione dei tre gabinetti della legislatura (Lucarelli, 2021: pp. II-III), che ha visto, nei casi dei governi Conte I e II, un radicale ribaltamento dell'asse di maggioranza costruito attorno al Movimento 5 stelle, e, col governo Draghi, l'estensione al massimo della formula delle larghe intese, in ogni caso frustrando gli assetti e le alleanze che si erano presentati agli elettori nelle elezioni politiche del 2018.

Di certo, le tecniche di revisione costituzionale ipotizzabili per realizzare la torsione monocratica in commento sono svariate e fra esse rientra senza dubbio l'elezione diretta del capo dello Stato. Il punto, allora, non riguarda tanto l'*an*, ma il *quomodo* di una siffatta riforma: l'esperienza del riformismo costituzionale dello scorso ventennio insegna per lo meno che, quando si mette mano alla forma di governo delineata dalla Costituzione, occorre avere cura degli effetti dell'ipotizzata revisione sugli equilibri costituzionali complessivi, di modo che, quale che sia l'intervento effettuato sui rapporti fra organi costituzionali d'indirizzo e di garanzia, la coerenza normativa e di spirito fra parte prima e parte seconda della Costituzione resti preservata.

Così, il “premierato assoluto” di Berlusconi (2005) era oggetto di diffuse critiche per la perversione che avrebbe creato nei rapporti esogovernativi ed endogovernativi; del pari, il “sindaco d'Italia” di Renzi (2015) veniva criticato specialmente per gli effetti combinati della rottura del bicameralismo perfetto e dell'operatività della legge elettorale con premio di maggioranza alla singola lista, la quale ultima sarebbe stata poi dichiarata incostituzionale. Come autorevolmente sostenuto in dottrina, le due riforme dividevano l'«Obiettivo comune [del]l'elezione di fatto del Presidente del Consiglio, espressamente prevista nella legge Berlusconi [...] e determinata dall'Italicum in conseguenza della centralità che nel turno di ballottaggio avrà la contrapposizione fra i leader dei due primi partiti. Ciò determina l'inevitabile ridimensionamento dei corpi intermedi, a cominciare dal Parlamento, e comporta il prezzo della riesumazione di un termine che era stato utilizzato nel 1925 dal regime fascista per indicare il “capo del Governo” in sostituzione del Presidente del Consiglio» (Volpi, 2016: p. 123).

Entrambe le fallite riforme, insomma, possono essere inquadrare nell'ambito di una comune cultura della democrazia decidente e leaderistica e, dunque, nel loro

spirito di fondo, non di troppo sembrano differire dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica paventata dal governo Meloni. A tacere del fatto che, da diverso tempo, l'analisi comparata ragiona di presidenzializzazione della *premiership* (Fabbrini e Vassallo, 1999; Poguntke e Webb, 2005), seguendo sinteticamente la storia italiana delle fallite riforme costituzionali, emerge una sorta di sostanziale fungibilità fra l'opzione dell'elezione diretta del capo dello Stato e quella del rafforzamento del capo del Governo (De Vergottini, 2013): il progetto della commissione Bozzi (1983-85) prevedeva la fiducia al solo Presidente del Consiglio e non all'intero Governo e ne rafforzava i poteri d'indirizzo; il progetto della commissione De Mita-Iotti (1993-94) prevedeva l'elezione di quello che diveniva il Primo ministro da parte delle Camere riunite, il poteri di nominare e revocare i ministri e la sfiducia costruttiva; il progetto del relatore della commissione D'Alema (1997) prevedeva due alternative, quella premierale e quella semipresidenziale, verso la quale seconda si orientava poi la commissione; nella XVI legislatura il Parlamento discuteva un progetto di revisione costituzionale (AC 5386, luglio 2012) che partiva premierale e diventava semipresidenziale; la commissione Quagliariello (2013), infine, concludeva i suoi lavori nel senso del necessario rafforzamento monocratico della forma di governo presentando come egualmente utili allo scopo sia il premierato che il semipresidenzialismo.

La questione, perciò, più che sul confronto fra modellini – che rischia di divenire scientificamente sterile – andrebbe declinata sulla concezione complessiva della democrazia che le varie soluzioni istituzionali ipotizzabili conservano sullo sfondo: da un lato, quella di «chi sostiene che l'indirizzo politico (la “politica nazionale”) debba essere il punto finale di una mediazione degli interessi [...] realizzata da soggetti collettivi permanenti, portatori di una visione generale del mondo», dall'altro, la distinta concezione di «chi ritiene che l'indirizzo politico non possa essere che l'espressione di un soggetto “investito” occasionalmente e puntualmente (nelle scadenze elettorali) di un consenso diffuso che prescinde in larga misura dall'elaborazione stabile e duratura delle visioni del mondo e delle linee politiche di cui si è prima detto, e che è fondato piuttosto sulle capacità comunicative del soggetto medesimo» (Dogliani e Pallante, 2013: p. 7).

Poiché al legislatore spetta il potere di revisione costituzionale alle condizioni indicate nell'art. 138 Cost., è naturale che rientri nella sua discrezionalità modificare come ritiene la forma di governo, purché, nel farlo, non la sposti eccessivamente oltre i confini della prima delle sintetizzate concezioni, che pare la più coerente con gli artt. 1 e 49 Cost., i quali definiscono un non revisionabile modello di democrazia dei partiti ove è la partecipazione dei cittadini – e i veicoli che la rendono in concreto possibile – il canale principale di espressione della sovranità, non già il leader, quantunque plebiscitato in via immediata dalle urne. È, infatti, questa la trama che regge la sostanziale democraticità della nostra forma di governo; la connessione teorica e funzionale fra procedimenti e istituti di parte

seconda e principi e diritti di parte prima; fra sovranità del popolo, concorso dei cittadini alla determinazione della politica nazionale, determinazione dell'indirizzo politico concordato fra maggioranza parlamentare e Governo e, di conseguenza, direzione e realizzazione della politica generale del Governo (Ferrara, 1973; Capotosti, 1975).

Non è, al momento in cui si scrive, a disposizione una bozza di testo su cui ragionare in concreto. Di scritto, infatti, v'è solo uno stringato punto del programma elettorale con cui la coalizione di destra si è presentata alle elezioni dello scorso 25 settembre, vincendole, che significativamente parla solo di "elezione diretta del Presidente della Repubblica". Ci si può, allora, rifare (come del resto fa lo stesso prof. Cheli ragionando del medesimo tema in questa Rivista: Cheli, 2022) alla proposta di legge costituzionale in materia di forma di governo depositata nella scorsa legislatura dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia (AC 716, giugno 2018), poiché è verosimile che essa tradisca la *vision* sulle riforme istituzionali che anima l'attuale partito di maggioranza relativa e la presidente del Consiglio e possa, perciò, per lo meno orientare la dottrina nello scandagliare i futuri (forse imminenti) tentativi governativi di riforma. Quella proposta prevedeva l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica ogni 5 anni con un sistema elettorale a doppio turno; lasciava pressoché intatte le sue attribuzioni, solo sottraendogli la presidenza del Consiglio superiore della magistratura e, anzi, le espandeva, attribuendogli la presidenza del Consiglio dei ministri e i poteri di indirizzo e coordinamento che spettano oggi al Presidente del Consiglio *ex art. 95 Cost.*; espressamente escludeva la controfirma governativa degli atti maggiormente qualificanti le funzioni del capo dello Stato in materia di forma di governo quali la nomina del Primo ministro e lo scioglimento anticipato delle Camere. Quella proposta, dunque, trasferiva – oltretutto ampliandoli – gli ingenti poteri di intermediazione oggi spettanti al capo dello Stato da un organo di garanzia e rappresentanza al titolare di un indirizzo politico proprio e monocratico, in quanto ricevuto direttamente dal popolo e, perciò, verosimilmente il (o la) leader di un partito. Una logica, insomma, chiaramente aderente a una concezione leaderistica e decidente della forma di governo, piuttosto distante dal nucleo essenziale del nostro modello costituzionale di democrazia.

Bibliografia

- Ambrosini, G. (1922). *La trasformazione del regime parlamentare e del governo di gabinetto*, in *Rivista di Diritto pubblico*, p. 187 ss.
- Barbera, A. (2011). *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Quaderni costituzionali*, 1, p. 9 ss.

- Capotosti, P.A. (1975). *Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei ministri*, Giuffrè, Milano.
- Caravita, B. (2010), *Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo: i poteri di nomina e di scioglimento delle Camere*, in *Federalismi.it*, 22.
- Cavaggion, G. (2020). *La formazione del Governo*, Giappichelli, Torino.
- Cheli, E. (2022). *Perché dico no al presidenzialismo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3.
- Cotta, M. (2002). *Il secondo governo Berlusconi*, in *Centro interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico*.
- De Vergottini, G. (2013). *Oltre il parlamentarismo?*, Relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "I costituzionalisti e le riforme", Università degli Studi Roma Tre, 28 giugno 2013, online.
- Dell'Atti, L. (2022). *Genesi, evoluzioni ed equivoci dell'organo Presidente del Consiglio dei ministri*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli.
- Dogliani, M. e Pallante, F. (2013). *Sull'attuale forma del procedimento di revisione costituzionale (e sui presupposti della sopravvivenza del regime parlamentare)*, in *Rivista AIC*, 2.
- Fabbrini, S. e Vassallo, S. (1999). *Il governo: gli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferrara, G. (1973). *Il governo di coalizione*, Giuffrè, Milano.
- Ferrara, M. (2019). *Capo dello Stato vincoli europei e obblighi internazionali. Nuove mappe della garanzia presidenziale*, Editoriale scientifica, Napoli.
- Frau, M. (2011). *Le ripetute fasi del rimpasto politico del IV governo Berlusconi nel corso della XVI legislatura*, in, *Rivista AIC*, 2.
- Fusaro, C. (2015). *Per una storia delle riforme istituzionali*, in *Rivista trimestrale di diritti pubblico*, p. 431 ss.
- Lucarelli, A. (2021). *Il modello dualista dei "presidenti": prodromi del cambiamento della forma di governo*, in *Diritto pubblico europeo - Rassegna online*, 1.
- Lupo, N. (2018). *L'europizzazione delle forme di governo degli Stati membri: la presidenzializzazione derivante da Bruxelles*, in R. Ibrido e N. Lupo (curr.), *Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri*, Il Mulino, Bologna, p. 3 ss.
- Martucci, R. (2002). *Storia costituzionale italiana*, Roma, Carocci.
- Merlini, S. e Tarli Barbieri, G. (2017). *Il governo parlamentare in Italia*, Giappichelli, Torino, II ed.
- Pertici, A. (2019). *Presidenti della Repubblica*, Il Mulino, Bologna.
- Pierini, A. (2017). *I Governi tecnici in Italia*, in M. Volpi, (cur.), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Giappichelli, Torino, p. 43 ss.
- Poguntke, T. e Webb, P. (2005). *The Presidentialization of Politics*, Oxford University Press, Oxford.

- Poli, E. (2022). *Silvio Berlusconi*, in S. Cassese, A. Melloni e A. Pajno (curr.), *I presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nell'Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari, p. 2926 ss.
- Prospero, M. (1999). *Tra presidenzialismo e governo del premier: culture ed attori della riforma costituzionale*, in R. Leo e G. Pitruzzella (curr.), *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Il Mulino, Bologna, p. 239 ss.
- Racioppi, F. e Brunelli, I. (1909). *Commento allo Statuto del Regno*, Unione tipografico-editrice, Torino, vol. II.
- Rossi, F. (2019), *Il presidente del Consiglio e la crisi dello Stato liberale*, in L. Tedoldi (cur.), *Il presidente del Consiglio dei ministri dallo Stato liberale all'Unione Europea*, Biblion, Milano, p. 93 ss.
- Tedoldi, L. (2019). *Introduzione*, in Id. (cur.), *Il presidente del Consiglio dei ministri dallo Stato liberale all'Unione europea*, Biblion, Milano, p. 5 ss.
- Volpi, M. (2016). *Riforma Renzi e Riforma Berlusconi: così lontane ... così vicine*, in *Democrazia e diritto*, 2, p. 119 ss.